

**BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORNITURE  
DI GAS NATURALE**

Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto-legge n. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 bis;  
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016.  
Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 402/2013/R/com e Allegato A – TIBEG

**MODULO G bis**  
**DOMANDA PER LA RIEMMISSIONE BONIFICO DOMICILIATO  
PRESENTATA DA EREDI**

1	Il/La sottoscritto/a _____ (Cognome) _____ (Nome)
	nato/a a _____, (prov. _____)
	il ____/____/____, codice fiscale <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

**CHIEDE IN QUALITA' DI EREDE LA RIEMMISSIONE DEL BONIFICO DOMICILIATO  
RELATIVO A:**

2	<input type="checkbox"/> bonus gas istanza n. ....
	Intestata al Sig/ra. _____

**DOCUMENTI DA ALLEGARE:**

- Documento di identità dell'erede
  - A)  certificato di morte dell'avente diritto o in alternativa dichiarazione sostitutiva di certificato del decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  - B)  dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risultino:
    - b1) i dati anagrafici del *de cuius*;
    - b2) i dati anagrafici degli eredi ed il loro rapporto di parentela con il *de cuius*;
    - b3) l'assenza di un testamento;
    - b4) l'attestazione che nell'asse ereditario non vi sono beni immobili e che il valore complessivo dello stesso non è superiore ad Euro 25.822,84;

Nel caso in cui un erede sia delegato da altri alla riscossione saranno necessari inoltre:

- c)  delega in carta semplice da parte degli altri eredi;
- d)  copia del documento di identità degli eredi deleganti.

Nel caso, invece, in cui si tratti di successione testamentaria, purché sempre a favore di coniuge o figli, senza immobili e per un importo non superiore ad Euro 25.822,84, dovrà essere prodotta, oltre a quanto già indicato in precedenza nelle lettere b2), b4), C, D anche:

- E)  copia autentica del verbale notarile di pubblicazione del testamento.

**BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORNITURE  
DI GAS NATURALE**

Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto-legge n. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 bis;

decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016.

Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 402/2013/R/com e Allegato A – TIBEG

Recapiti per eventuali comunicazioni (almeno un campo da compilare obbligatoriamente)

3

Tel./cell \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a, inoltre

DICHIARA:

- che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell'art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti;
- di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

*Informativa Privacy*

- di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016 del 27 aprile 2016, che i dati personali, acquisiti con la presente istanza:
  - a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente l'applicazione del regime di compensazione delle spese sostenute per la fornitura di Energia Elettrica, Gas naturale distribuito a rete e fornitura di acqua;
  - b) potranno essere trattati, unitamente ai dati relativi ai consumi elettrici, gas e acqua, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente istanza;
  - c) potranno, inoltre, essere conservati per un periodo massimo di 10 anni e trattati in forma anonima per scopi statistici nel rispetto delle norme in materia di riservatezza dei dati personali;
  - d) saranno comunicati alle imprese di distribuzione ai fini dell'erogazione della compensazione ed alle informazioni previste in fattura ed agli obblighi informativi;
  - e) potranno essere comunicati ai venditori (ad esclusione del bonus idrico) limitatamente al valore economico della compensazione da erogare ed alle informazioni previste in fattura ed agli obblighi informative potranno essere altresì trasmessi alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati di consumo delle rispettive utenze rilevati a seguito dell'ammissione al regime di compensazione, per i controlli previsti dalla vigente normativa, ivi incluse le attività di controllo e verifica di cui all'art. 11 e all'articolo 23, comma 23.4 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 402/2013/R/com;

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, è, in relazione ai Trattamenti svolti da ciascun soggetto come nel seguito sinteticamente descritti, e ciascuno per le rispettive competenze:

- l'Ente presso il quale viene presentata l'istanza, che riceve la domanda e valuta i requisiti soggettivi di ammissione; i cui dati di contatto del rispettivo responsabile della protezione dati sono riportati sul sito istituzionale e/o a margine di ciascun modello di istanza;
- il distributore di energia elettrica e/o gas naturale nonché il gestore del servizio idrico integrato che valuta la presenza dei requisiti oggettivi della fornitura da agevolare se presente sulla propria rete; i cui dati di contatto sono riportati sul sito istituzionale;
- l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che coordina l'attività dei singoli comuni e gestisce il Sistema di gestione delle tariffe energetiche (SGate), con sede a Roma, Via dei Prefetti,46;
- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che dà attuazione alle norme istitutive dei bonus con sede a Milano, Corso di Porta Vittoria 27;

**BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORNITURE  
DI GAS NATURALE**

Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto-legge n. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 bis;  
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016.

Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 402/2013/R/com e Allegato A – TIBEG

- *la Cassa per i servizi Energetici e Ambientali deputata alla raccolta dei contributi tariffari e all'erogazione delle quote spettanti ai distributori-gestori, all'erogazione del bonus ai clienti indiretti gas e al recupero delle somme indebitamente percepite, con sede a Roma in via Cesare Beccaria 94/96.*

*I dati di contatto specificamente richiesti ai cittadini che presentano domanda per il bonus per disagio fisico saranno trasmessi ai distributori anche ai fini dei compiti ad essi affidati nell'ambito del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE).*

*Il dichiarante può richiedere, in qualunque momento all'Ente presso il quale ha presentato la domanda, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ai sensi del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 e s.m.i nonché, proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi del medesimo Regolamento.*

*Il rifiuto o l'opposizione al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere al bonus sociale per disagio economico o per disagio fisico.*

La presente istanza costituisce  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'  
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR. n. 445/2000 E S.M.I.

\_\_\_\_\_  
(Luogo, data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del richiedente)

**BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORNITURE  
DI GAS NATURALE**

Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto-legge n. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 bis;  
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016.

Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 402/2013/R/com e Allegato A – TIBEG

**MODULO G BIS – NOTE PER LA COMPILAZIONE**

**RIEMMISSIONE BONIFICO DOMICILIATO PRESENTATA DA EREDI**

**Il modulo G BIS deve essere presentato nel caso in cui il cliente indiretto intestatario del bonifico domiciliato (forniture gas centralizzate o miste) sia deceduto e non abbia ritirato presso l’ufficio postale, entro il tempo utile, il bonifico. La somma non ritirata potrà essere richiesta dagli eredi che dovranno chiedere la riemissione del bonifico domiciliato con la presentazione di questo modulo e dei documenti che attestino il loro stato di eredi.**

**Nel caso si voglia delegare un soggetto diverso dall’erede all’incasso del bonifico è necessario compilare il modulo deleghe, da presentare congiuntamente al modulo G BIS.**

<b>CAMPO 1</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inserire i dati dell’erede del richiedente originario del bonus.</li></ul>
<b>CAMPO 2</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inserire il numero di istanza della domanda di bonus gas, che aveva dato origine all’emissione del bonifico non ritirato. Il numero è reperibile sulla comunicazioni ricevute da SGAt e, o presso il comune o CAF in cui si è presentata la domanda di ammissione.</li></ul>
<b>DOCUMENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• I documenti da allegare elencati sono quelli necessari alla attestazione della propria condizione di erede</li></ul>